



Prot. n. 00.18225/17

Data 29.09.2017

**OGGETTO: Ordinanza Sanitaria n. 06/2017 del 27/09/2017 “Zona di protezione” per mixomatosi dei conigli nel territorio dei Comuni afferenti al distretto Basso Lodigiano di: Caselle Landi Castelnuovo, Bocca d’Adda, Meleti, Corno Giovine, Cornovecchio, Santo Stefano Lodigiano e San Rocco al Porto.**

### IL DIRETTORE DI SANITÀ ANIMALE

**VISTO** il T.U.LL.SS. approvato con il R.D. 27.07.1934, n.1265;

**VISTO** Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 08.02.1954, n. 320 e s.m.i.;

**VISTA** l’ordinanza A.C.I.S. 15.09.1955 e successive modifiche relativa a “Norme per la profilassi della mixomatosi dei conigli” ed in modo particolare l’art. 3 inerente l’adozione del provvedimento di “zona di protezione” e s.m.i.;

**VISTA** la L. 23.12.1978, n. 833 “ Istituzione del servizio sanitario nazionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 08.06.1990, n. 142 “ Ordinamento delle autonomie locali “;

**VISTA** la L. R. 30/12/2009 n.33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”

**VISTA** la DGR 2 agosto 2016 - n. X/5516 Prime determinazioni in ordine all’attuazione dell’art. 6 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria» e successive modifiche e integrazioni. modifica della DGR n. 5/55655 del 27 luglio 1994 avente ad oggetto «Disciplina degli istituti previsti dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, artt. 6 e 39: centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà; allevamenti di fauna selvatica - mammiferi ed uccelli»;

**VISTO** il referto di analisi dell’I. Z. S. sez. di Lodi prot. n. 2017/399342 del 27/09/2017, positivo per mixomatosi su carcassa di coniglio prelevato nel territorio del Comune di Caselle Landi;

**VISTO** la presenza di conigli affetti da mixomatosi in più comuni del Distretto Basso Lodigiano di questa ATS;

**RITENUTO** necessario ed urgente adottare appositi provvedimenti al fine di impedire l’ulteriore diffondersi della malattia;

**VISTA** la delibera del Direttore Generale dell’ATS Città Metropolitana di Milano n. 62

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale

Via Amendola, 3 – Segrate 20090 - Tel. 02.92654866 Fax 02.92654864

e-mail: [dipartimentoveterinario@ats-milano.it](mailto:dipartimentoveterinario@ats-milano.it) – PEC: [dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it](mailto:dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it)

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969


del 27/01/2016 “Regolamento in materia di provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti dell’ATS Città Metropolitana di Milano. Adozione”

### ORDINA

di istituire una “Zona di Protezione” ai fini della profilassi della Mixomatosi dei conigli, per il Distretto Basso Lodigiano dell’ATS Città Metropolitana di Milano comprendente i comuni di: **Caselle Landi** Castelnovo, Bocca d’Adda, Meleti, Corno Giovine, Cornovecchio, Santo Stefano Lodigiano e San Rocco al Porto.

- nella “Zona di Protezione” si applicano le misure previste dall’ordinanza A.C.I.S. del 15.09.1955 e successive modifiche ed in particolare:
  - Apposizione a cura dei comuni interessati di cartelli riportanti la dicitura “Zona di Protezione da Mixomatosi del coniglio” da collocarsi sui confini dei comuni interessati;
  - divieto di immettere o di asportare dalla zona di protezione conigli vivi;
  - obbligo della vigilanza sanitaria periodica;
  - l’abbattimento dei conigli infetti da effettuarsi esclusivamente da parte degli operatori della polizia provinciale
  - i conigli morti o abbattuti dovranno essere distrutti tramite incenerimento da parte di ditte specializzate.
- viene vietato lo svolgimento di mostre, fiere e mercati con presenza di conigli;
- le misure previste dalla presente Ordinanza saranno revocate trascorsi 6 (sei) mesi dalla constatazione dell’ultimo caso di malattia.
- ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste all’art.16, comma 1, del D. L.vo 196/99;
- la presente Ordinanza entra immediatamente in vigore ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.



IL DIRETTORE U.O.C.  
Servizio Sanità Animale  
  
Giuseppe Gelsomino

Responsabile del procedimento: G. Gelsomino ☎ 0292654868 e-mail: ggelsomino@ats-milano.it  
Responsabile dell’istruttoria: I.G. Sesti ☎ 0292654888 e-mail: igsesti@ats-milano.it

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale  
Via Amendola, 3 – Segrate 20090 - Tel. 02.92654866 Fax 02.92654864

e-mail: [dipartimentoveterinario@ats-milano.it](mailto:dipartimentoveterinario@ats-milano.it) – PEC: [dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it](mailto:dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it)

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969